



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MENICAGLI ELIA (id FSI 162427)

Con segnalazione del 23 dicembre 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del “IV Campi Bisenzio by Night” BARIANI Luca (A.N.) che *“il giorno 22/12/2016 pubblico sul sito vesus gli abbinamenti per l'ultimo turno del torneo di Campi Bisenzio; verso le ore 19 dello stesso giorno vengo chiamato al telefono da Menicagli che mi avverte che non si sarebbe presentato al turno serale. Il turno si svolge regolarmente (con la vittoria a forfait del suo avversario). A seguito di uno scambio di email privato tra me e Menicagli, lui mi dice che non si è presentato al turno unicamente perchè abbinato ad un giocatore senza elo Fide (poiché lui è in possesso di elo Fide la partita sarebbe stata ininfluyente dal suo punto di vista)”*.

In data 9 gennaio 2017 perveniva una nota da parte di Menicagli Elia nel quale precisava che *“....saltava l'ultimo turno del torneo - previo comunicazione telefonica allo stesso arbitro avvenuta il giorno stesso ad abbinamenti già effettuati, riportando infatti sconfitta a forfait - per una condizione di salute, diciamo, leggermente non al top. La ulteriore conferma della decisione del sottoscritto di saltare il turno, veniva infine determinata anche dal vedere che il punteggio ELO FIDE non sarebbe cambiato in quanto l'avversario ne era sprovvisto. Di questo, in tutta ingenuità, ne accennavo il giorno seguente tranquillamente con l'amico di circolo Bariani, da cui la denuncia”*.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente.”*.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”*.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”*.

Quel che qui rileva è il fatto che il giocatore, presa visione del turno e constatato di essere stato abbinato ad un avversario privo di Elo Fide, abbia deciso di non giocare considerando inutile disputare la partita in quanto non valida per la variazione del proprio punteggio internazionale.

Così facendo però, il giocatore ha certamente alterato l'esito del torneo e soprattutto ha influito pesantemente sull'esito della prestazione dell'avversario. Se per Menicagli quella partita poteva essere considerata ininfluenza, non altrettanto si può sostenere per il giocatore privo di punteggio internazionale che si è visto assegnare un punto a forfait con conseguenze sul valore della propria tranche Fide.

Più in generale, del resto, non è possibile condizionare la decisione di disputare o meno il turno al gradimento dell'avversario.

La condotta di Menicagli può certamente essere considerata antisportiva e meritevole di censura.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato Menicagli Elia.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 20/1/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano

